

TRIBUNALE DI VENEZIA
(UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI)¹
**Istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115**

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____, _____², nei cui confronti è iscritto procedimento penale n. _____

a) per i reati p. e p. dall'art _____
(o _____³ nel procedimento penale n. _____)
chiede

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per l'effetto, dichiara sotto la propria personale responsabilità⁴:

a) che le generalità dei componenti della propria famiglia anagrafica, conviventi con il ricorrente, sono le seguenti:

- _____⁵
- _____
- _____

(o di non convivere con alcuno)

b) la sussistenza a proprio carico delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, e determinato secondo le modalità indicate negli artt. 76 (L) e 92 (L) D.P.R. 30/05/02 n. 115⁶, pari a Euro _____ e pertanto non superiore al limite di Euro _____⁷;

in quanto:

- reddito da lavoro: _____
- redditi diversi da quelli da lavoro: _____
- beni immobili o mobili registrati su cui gode di diritti reali _____

c) che non vi sono (o vi sono n. _____, reddito _____) familiari il cui reddito debba essere considerato ai sensi del D.P.R. 30/05/02 n. 115;

d) che si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
chiede

un termine di due mesi per l'eventuale integrazione della documentazione che dovesse essergli richiesta ex art 79 (L), comma 3, D.P.R. 30/05/02 n. 115.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/68 (e successive modificazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero.

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/00 n. 445.

Si allega:

- 1) copia documento di identità del ricorrente (come previsto dal D.P.R. 445/00);
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente.

_____, lì _____
_____ ⁸

è autentica⁹

¹Art. 93 (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. "L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo". Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato".

2. "L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza".

3. "Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo".

²Indicare le professioni svolte.

³Art. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. "E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria".

Art. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)

1. "L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100" (art. 100: "nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998 n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza").

⁴Trattasi di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28.12.00 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76.

Art. 95 (L) (Sanzioni)

1. "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato".

⁵Indicare le generalità di ogni componente della famiglia anagrafica con il rispettivo codice fiscale ed il rapporto di parentela nei confronti dell'istante.

⁶Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi conto anche di redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva:

Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)

1. "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 2723,84.

2. "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante".

3. "Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

4. "Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".

⁷Il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio, attualmente pari a Euro 2723,84= è elevato di Euro 1.032,91= per ogni familiare convivente con il ricorrente:

Art. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. "Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi"

⁸Sottoscrizione dell'interessato a pena di inammissibilità.

⁹La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.00 n. 445 (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.00 n. 445: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un

documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59^o).

documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59").